



# Terre di Pianura

UNIONE dei COMUNI

SETTORE WELFARE LOCALE

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI ANNO 2024

CIG \_\_\_\_\_

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2024.

L'anno 2024, il giorno \_ del mese di \_\_\_\_\_, nell'Ufficio Unico Amministrativo del Settore Welfare Locale, sito in Minerbio, Via Garibaldi 38/D

TRA

la Dott.ssa Stefania Raffini, in qualità di Responsabile del Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura (C.F. 80210670586 - P.IVA 02133841003), che rappresenta ai sensi dell'art. 107, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguire solo Unione;

E

il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_, a seguire Concessionario;

PREMESSO CHE

- con le Deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le linee per la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo rivolto a ragazzi delle Scuole dell'Infanzia e Primaria, ampliandone le potenzialità progettuali e privilegiando la promozione e le risorse del territorio;
- con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato approvato il progetto presentato da \_\_\_\_\_, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

### **ART. 1**

Per la realizzazione del progetto di Centro estivo 2024 denominato " \_\_\_\_\_ " (prot. n. \_\_\_/2024), l'Unione Terre di Pianura concede ad \_\_\_\_\_ i seguenti benefici:

- l'uso dei locali presso \_\_\_\_\_;
- l'uso dei locali \_\_\_\_\_;



# Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

SETTORE WELFARE LOCALE

- l'uso degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali concessi nonché di eventuali arredi comunali adeguati alla fascia di età di scuola dell'infanzia, da collocare nei locali scolastici destinati ad ospitare le attività per i bambini di tale età.

L'uso di tutto quanto sopra descritto costituisce BENEFICIO economico ai sensi del vigente Regolamento del Comune di \_\_\_\_\_.

I benefici indicati al primo comma del presente articolo hanno validità per il periodo che va dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e sono concessi per la realizzazione delle finalità indicate nel progetto presentato da \_\_\_\_\_.

## **ART. 2**

Il Concessionario è responsabile dei locali, spazi ed arredi concessi e degli inconvenienti che l'Unione avesse a rilevare in dipendenza del cattivo uso degli stessi, compresi infortuni e danni a persone e cose. L'Unione per parte sua è responsabile dei danni connessi alla sola proprietà dell'edificio.

## **ART. 3**

E' vietato al concessionario di sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione, nonché di apportare modifiche o innovazioni salvo specifica autorizzazione formulata per iscritto dal Sindaco.

## **ART. 4**

Il concessionario si obbliga a conservare i locali e le attrezzature in concessione in perfetto stato di efficienza e manutenzione. L'Unione, tramite l'Ufficio Tecnico del Comune di \_\_\_\_\_, può controllare in ogni momento lo stato dei locali, notificando al concessionario eventuali inadempienze. Qualora fossero accertati danni ai locali e alle attrezzature concesse, il concessionario si impegna a risarcire l'Unione per i danni cagionati come quantificati dall'Ufficio Tecnico.

## **ART. 5**

Sono a carico del concessionario materiali funzionali allo svolgimento delle attività, che rimangono comunque di sua esclusiva proprietà, e la totale pulizia degli spazi concessi conseguente alle attività svolte dal concessionario.

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- al rispetto della normativa per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;



# Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

---

## SETTORE WELFARE LOCALE

- a rispettare tutte le normative vigenti per l'esercizio delle attività sportive e ludico ricreative, ivi compresi il rispetto dei protocolli per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19;
- ad assumersi integralmente gli oneri assicurativi per infortuni di operatori e utenti e per la responsabilità civile contro terzi;
- a provvedere agli oneri inerenti al personale dipendente, sostenere gli oneri derivanti dal rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e obblighi di carattere sanitario per la somministrazione dei pasti;
- a sostenere, a proprie spese, la riparazione e, l'eventuale, sostituzione di attrezzature e/o beni in genere, presenti nei locali e danneggiati durante lo svolgimento del Centro Estivo;
- a esonerare l'Unione da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale;

Sono a carico dell'Unione i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli spazi concessi.

### **ART. 6**

L'acquisizione di licenze, permessi, autorizzazioni e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività e del programma del concessionario, sono a suo esclusivo carico.

### **ART. 7**

Il concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni e danni.

L'Associazione libera l'Unione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, per sparizioni o danni a cose di proprietà dell'Associazione avvenuti nei locali concessi.

### **ART. 8**

L'Amministrazione Comunale ha quantificato in € \_\_\_\_\_ il contributo massimo che concederà a sostegno della realizzazione del progetto, cui si potrà aggiungere un ulteriore contributo economico per rendere effettivo il diritto di bambini disabili residenti nel Comune di \_\_\_\_\_ a partecipare alle attività del Centro estivo, previo accordo con il Settore Welfare Locale per l'individuazione dei bambini che necessitano di supporto assistenziale e la definizione del monte ore destinato all'assistenza individuale.

Il contributo verrà liquidato in una unica tranche a conclusione delle attività e previa presentazione di una relazione sulla realizzazione del Centro Estivo.



# Terre di Pianura

U N I O N E dei C O M U N I

---

**SETTORE WELFARE LOCALE**

La relazione dovrà specificare il numero degli iscritti suddiviso per fasce d'età e periodi di frequenza e dovrà essere accompagnata da un rendiconto economico dei costi e dei ricavi dell'attività realizzata.

Il contributo per le attività a favore di bambini disabili sarà liquidato a conclusione delle attività, previa relazione degli oneri effettivamente sostenuti.

## **ART. 9**

Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico dei concessionari.

Per quanto non regolamentato dall'atto di concessione si richiamano le disposizioni del Regolamento comunale sulla concessione dei benefici ad enti e associazioni nonché delle leggi in materia.

Ogni articolo e' stato letto e approvato e viene quindi sottoscritto.

La Responsabile del  
Settore Welfare Locale  
dell'Unione Terre di Pianura

Il Legale Rappresentante

---

---